

# Associazione Tra sole e terra

## Regolamento

### Art. 1 Generalità

- a) Le prestazioni dei soci per i fini dell'Associazione sono da ritenersi di volontariato e quindi gratuite.
- b) Chiunque condivide le finalità e i metodi dell'Associazione si impegna a rispettarne il carattere solidaristico.
- c) La quota sociale annuale è definita dal Consiglio Direttivo, e ha lo scopo di finanziare i costi e le iniziative previste dallo Statuto.

### Art. 2 Suddivisione in sezioni di acquisto e numero massimo dei soci ammessi

- a) Il numero massimo di soci ammessi alle attività descritte alla lettera a) dell'Art. 2 dello Statuto è di 40 soci per sezione di acquisto.
- b) Per poter superare il numero di 40 soci, deve essere predisposta la divisione in 2 sezioni di acquisto distribuite geograficamente. La seconda sezione di acquisto diventerà operativa al raggiungimento dei 60 soci.
- c) Entrambe le sezioni di acquisto non potranno superare i 40 soci ciascuna per un numero complessivo di 80 soci aderenti al gruppo di acquisto.

### Art. 3 Diritti e doveri dei soci

- a) La partecipazione alle attività dell'Associazione è al tempo stesso un diritto e un dovere del socio, compatibilmente con le sue attitudini e disponibilità.  
Il rapporto associativo è volontario, non retribuito e fondato esclusivamente sulla collaborazione.
- b) Ogni socio è chiamato a dare il suo valido apporto partecipando attivamente alle attività descritte alla lettera a) dell'Art. 2 dello Statuto e ogniqualvolta si renda necessario il suo contributo.  
Ciò al fine di sottolineare la totale volontarietà dell'attività svolta da ogni socio in seno all'Associazione e la mancanza di distinzioni o privilegi di alcun genere tra gli associati.
- c) L'Assemblea dei Soci può deliberare di escludere un socio dall'attività alla lettera a) dello Statuto qualora questi non si sia mai reso disponibile a collaborare in nessun modo.

### Art. 4 Ammissibilità dei prodotti e dei fornitori

- a) Nuovi prodotti possono essere oggetto di possibile acquisto collettivo e nuovi produttori possono essere ammessi dal gruppo di acquisto se promossi da almeno 6 soci.

### Art. 5 Ordini, costi di trasporto, distribuzione e ritiro dei prodotti

- a) Il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà addebitato in modo proporzionale alle singole ordinazioni.
- b) Il socio che effettua un ordine di prodotti è tenuto a ritirare e pagare i prodotti ordinati.
- c) I fornitori effettueranno la consegna in un solo luogo, da definirsi volta per volta. È compito dei soci prelevare i prodotti ordinati nel più breve tempo possibile o di avvisare tempestivamente quando impossibilitati a farlo.

- d) Il socio che si incarica della distribuzione dei prodotti stabilisce il luogo e i tempi della distribuzione in modo da agevolare l'accesso da parte dei soci ordinanti (in particolare di coloro che lavorano) e ne dà avviso ad essi quanto prima. Egli inoltre custodisce i prodotti. I soci ordinanti si recano a ritirare i prodotti rispettando i tempi previsti con la massima puntualità (specialmente se il prodotto è deperibile). Se impossibilitato al ritiro, il socio ordinante dà avviso al socio che distribuisce e concorda un diverso orario, accettando il prodotto nello stato in cui si trova. In ogni caso trascorsi 20 giorni dal termine fissato per la prima distribuzione il socio che si incarica della merce non è più tenuto a rispondere della stessa. Nel caso di prodotti freschi o deperibili il termine fissato per il ritiro è di 2 giorni, trascorsi i quali il socio ordinante non potrà più pretendere la consegna dei prodotti.
- e) Nel caso di prodotti deteriorati o difettati il referente dovrà adoperarsi presso il produttore o fornitore per una soluzione soddisfacente. In nessun caso il socio referente potrà ritenersi responsabile nel caso in cui il produttore non voglia andare incontro al socio che ha subito il danno.